Regione Umbria - Assemblea legislativa

SANITÀ: “ILLEGITTIMITÀ NELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA” - UNA INTERROGAZIONE DI ROSI (PDL)

9 Aprile 2013
In sintesi

Il consigliere Maria Rosi (Pdl) ha presentato una interrogazione alla Giunta regionale per chiedere conto della nomina di Walter Orlandi a direttore generale dell'Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” di Perugia e del trasferimento di Sandro Fratini dalla Asl 3 di Foligno all'Azienda ospedaliera di Terni. Secondo Rosi la prima violerebbe il limite massimo dei 10 anni per i direttori generali e il secondo sarebbe avvenuto a ridosso della nomina, “forse per ovviare ad una sua eventuale incompatibilità”.

(Acs) Perugia, 9 aprile 2013 – Il consigliere regionale del Popolo della libertà **Maria Rosi** ha presentato una interrogazione alla Giunta di Palazzo Donini, relativamente alla nomina di Walter Orlandi a direttore generale dell'Azienda ospedaliera 'S.Maria della Misericordia' di Perugia e al trasferimento di Sandro Fratini dalla Asl 3 di Foligno all'Azienda ospedaliera di Terni.

A proposito del direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Maria Rosi vuole per sapere quali sono le motivazioni per le quali tra i requisiti previsti nell'avviso allegato alla delibera di Giunta n.532/2012 non è stato inserito che “le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore a dieci anni”. Il motivo per cui gli uffici regionali, unitamente alla Giunta ed al presidente della Regione, non hanno rispettato le disposizioni contenute in una normativa vigente da quasi 15 anni, che prevede una specifica prescrizione sui requisiti che devono possedere gli aspiranti direttori generali. La ragione per cui l'apposita Commissione di valutazione non ha rilevato il difetto di tale requisito.

L'esponente dell'opposizione ricorda che “l'articolo 16 della legge regionale 18/2012 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) stabilisce che 'le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni' e che tale disposizione era già contenuta nella previgente legge regionale 3/1998, nonché nella legge regionale 6/2011. In occasione dei lavori della competente commissione consiliare per l'approvazione della legge n. 6/2011, era già stato formalmente respinto uno specifico emendamento, presentato dai consiglieri di maggioranza, finalizzato a modificare il testo dell'articolo 9 della legge medesima proprio nella parte che disponeva il limite massimo di dieci anni per svolgere le funzioni di direttore generale. La Giunta regionale, con propria deliberazione 16 maggio 2012, n. 532, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge ha istituito l'elenco regionale dei candidati ed indetto il relativo avviso pubblico. Un provvedimento in cui però non risulta inserito quello relativo al 'periodo massimo di dieci anni', prescritto dall'articolo. 12, dalla legge n. 3/1998, normativa vigente a quella data, che non è stato posto quale condizione necessaria per procedere alla nomina a direttore generale”.

“Successivamente – continua Rosi - la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze dei lavori della 'Commissione per la valutazione dell'idoneità dei candidati e dichiarazione di ammissibilità delle domande', riconoscendo la regolarità degli atti e dei relativi verbali predisposti da parte della Commissione, che ha peraltro redatto, per ogni candidato esaminato, un'apposita scheda contenente le principali informazioni relative ai titoli e alle attività svolte. Su designazione effettuata dalla Giunta regionale, la presidente Marini ha proceduto alla nomina a direttori generali delle quattro Aziende sanitarie regionali i professionisti ricompresi nell'elenco degli idonei alla nomina, con decreti presidenziali che nelle premesse richiamano l'avvenuta verifica della sussistenza dei 'requisiti e condizioni previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della nomina'. Uno dei decreti – osserva il consigliere Pdl - prevedeva la nomina a direttore generale dell'Azienda ospedaliera 'S. Maria della Misericordia' di Perugia di Walter Orlandi, che ha da tempo maturato il periodo massimo di dieci anni nella posizione di direttore generale presso varie Aziende sanitarie della Regione e che quindi non poteva essere inserito nell'elenco degli idonei alla nomina. Le continue riconferme dell'attuale direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, in tutti questi anni alle più alte cariche di alcune aziende sanitarie umbre, dove quasi sempre andavano gestite le aperture di nuovi sedi ospedaliere, forse va letto nelle condizioni favorevoli che nel tempo gli hanno consentito di acquisire un grande ruolo, tanto che ancora una volta è stato rinominato, forse illegalmente, direttore generale con il benestare del presidente della Giunta regionale. Un caso altrettanto dubbio - conclude Maria Rosi - si riscontra con il trasferimento di Sandro Fratini dalla Asl 3 di Foligno all'Azienda ospedaliera di Terni, proprio a ridosso delle festività natalizie del 2012, forse diretto ad ovviare una sua eventuale incompatibilità in previsione della nomina a direttore dell'attuale Asl 2, comprendente anche il territorio di Foligno. In questo trasferimento si ravvisano due irregolarità: non c'era la motivazione per il trasferimento di Fratini alla Asl di Terni, in quanto alla Asl 3 di Foligno già ricopriva l'incarico di direttore di struttura complessa; è stata fatta una compensazione tra lo stesso dottor Fratini ed un medico dirigente (assistente) dell'Azienda ospedaliera di Terni, operando quindi un trasferimento tra qualifiche diverse, lasciando tuttavia a Fratini la medesima qualifica con la quale era stato trasferito da Foligno”. RED/mp

---

Source URL: *http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/sanita-illegittimita-nella-nomina-del-direttore-generale*

List of links present in page

- http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/sanita-illegittimita-nella-nomina-del-direttore-generale